

## **COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) FEDERICO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) MINCATO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) SBORDONE Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - MINCATO NICOLETTA

Seduta del 07/07/2020

## **FATTO**

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da avvocato e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, rappresenta di avere percepito dall'intermediario, a seguito della riscossione del controvalore di alcuni buoni fruttiferi postali della serie P/Q, emessi tra settembre 1986 e novembre 1987, un importo considerevolmente inferiore a quello che, secondo la prospettazione del ricorrente, gli spetterebbe: avrebbe infatti ricevuto € 129.443,05 in luogo del maggior importo spettante di € 192.764,44; a tale maggiore importo si arriverebbe applicando il rendimento previsto dal timbro apposto sui titoli per i primi venti anni e quanto originariamente previsto dal titolo e non derogato dal timbro per gli anni successivi al ventesimo.

Il ricorrente si rivolge quindi all'Arbitro per vedersi riconosciuto l'ulteriore rimborso di € 63.321,39 quale differenza tra quanto già rimborsato e quanto effettivamente spettante, oltre interessi e rivalutazione.

Si è costituito l'intermediario, il quale, con le proprie controdeduzioni, eccepisce di avere diligentemente operato, senza ingenerare alcun incolpevole affidamento in capo al cliente. Rappresenta come i buoni fruttiferi oggetto di controversia appartengano alla serie "Q" istituita con il D.M. del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986, con l'indicazione dei saggi di interesse (prevedendo un interesse composto fino al 20° anno -8%, 9%, 10,5% e 12% - e un interesse semplice del 12% dal 21° anno sino al 30° anno). L'utilizzo dei vecchi moduli della precedente serie "P" per i nuovi buoni della serie "Q", con



apposizione dei relativi timbri, era autorizzata dallo stesso decreto istitutivo nelle more della trasmissione dei nuovi moduli da parte del Poligrafico dello Stato.

In particolare il decreto prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro con l'indicazione dei nuovi tassi di interesse senza l'indicazione delle "somme complessivamente dovute" derivanti dalla loro applicazione, né dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione).

Nel caso all'esame, rileva l'intermediario come si sia proceduto esattamente in conformità con quanto stabilito dal D.M. citato, utilizzando moduli della precedente serie, con l'apposizione dei due timbri prescritti, dei quali quello sul retro si sovrappone completamente alla scritta sottostante e la sostituisce, con la conseguenza che il titolare dei buoni fruttiferi in esame non aveva - e non ha - motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro del buono.

Sicché al momento della presentazione dei titoli per l'incasso la resistente ha riconosciuto e non poteva che riconoscere al titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. istitutivo della serie "Q".

Rammenta, infine, l'intermediario il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/2019, Cass. SS. UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005), secondo il quale i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma titoli di legittimazione ex art. 2002 cod. civ. e rileva come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13 giugno 1986 abbia assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa sulla trasparenza bancaria e finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019).

Richiamata ampia giurisprudenza di merito favorevole alla propria posizione, l'intermediario conclude di aver operato diligentemente e chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

Con successive repliche il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, richiamando anche la recente decisione del Collegio di Coordinamento ABF (decisione n. 6142 del 2020), con particolare riguardo alla possibilità di eterointegrazione del buono fruttifero postale attraverso fonte normativa antecedente alla sottoscrizione dello stesso. Alla luce di tale decisione, deduce come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si formi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva la possibilità di una successiva eterointegrazione per effetto di decreti modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale (disposizione che opera un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno rispetto dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 della Costituzione), sicché i buoni fruttiferi possono essere integrati da normativa sopraggiunta alla sottoscrizione, anche in senso peggiorativo e in ogni caso nel rispetto dei principi posti a presidio della buona fede contrattuale letti in modo costituzionalmente orientato, ma tale integrazione non può operare laddove il soggetto collocatore intenda applicare una normativa già vigente al momento della sottoscrizione del prodotto finanziario.

## **DIRITTO**

Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.

La controversia verte sull'accertamento dell'entità della somma dovuta dall'intermediario a titolo di rimborso di undici buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie P/Q emessi tra



settembre 1986 e novembre 1987 e in relazione ai quali il sottoscrittore richiede la liquidazione degli interessi, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, nella misura originariamente stampata sul tergo di ciascun buono.

Si tratta di buoni appartenenti alla serie Q regolata dal D.M. 13 giugno 1986 ed emessa in sostituzione della precedente serie P.

Dirimente, ai fini della risoluzione della controversia, è la circostanza che la sottoscrizione degli undici buoni oggetto di ricorso è avvenuta in data (compresa tra l'11 settembre 1986 e il 3 novembre 1987) posteriore a quella di entrata in vigore del D.M. menzionato (13 giugno 1986) attraverso l'utilizzo dei moduli relativi alla vecchia serie P, modificati attraverso l'apposizione di due timbri, uno sul fronte e l'altro sul tergo del buono, quest'ultimo con l'indicazione dei nuovi tassi ma solo fino al 20° anno e senza nulla specificare né tanto meno modificare in ordine al rendimento per gli anni successivi (dal 21° al 30°).

Ed allora, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro bancario finanziario (*ex multis* Collegio Napoli, decisione n. 10048 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 3226 del 2018, Collegio Roma, decisione n. 8791 del 2017), la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo, perché in tali casi la disciplina indicata sul titolo è idonea ad ingenerare un legittimo affidamento del sottoscrittore circa l'invarianza delle condizioni di rendimento, che possono essere modificate, in accordo con la normativa già in vigore, solo attraverso una corretta ed esaustiva integrazione/modifica della disciplina recata dal titolo (così Collegio di Roma, decisione n. 8049 del 2018).

Dirimente, nel senso sopra indicato, è altresì la sentenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 15 giugno 2007, n. 13979) che ha statuito che "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono". Ed ancora: "Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni".



Sul punto è altresì intervenuta recentemente la decisione del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (la n. 6142 del 2020) che, sull'onda della anch'essa recente pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU. (n. 3963/2019), ha confermato il già consolidato orientamento dell'ABF e statuito il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Deve pertanto concludersi che per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno di durata dei buoni sottoscritti dal ricorrente spetti a quest'ultimo la rideterminazione degli interessi dovuti secondo la disciplina indicata nella facciata di tergo dei buoni stessi, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Va tuttavia precisato che il ricorrente allega e produce soltanto dieci degli undici buoni asseritamente sottoscritti e che pertanto il suo diritto alla rideterminazione del controvalore di riscatto va limitato ai dieci buoni prodotti.

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO